

Art. 1

(Finalità e ambito di intervento)

1. La Regione riconosce nella città di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del più vasto ambito territoriale di cui essa è parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, **sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche di livello statale, regionale e locale** per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.

**2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l'iniziativa della costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.**

Art. 2

(Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia)

**1. La Regione costituisce una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata «Fondazione Aquileia», in cui possono partecipare ed essere adeguatamente rappresentati negli organi di gestione, in qualità di soggetti fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine.**

Art. 3

(Elementi statutari)

1. Lo statuto della Fondazione dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

- a. **la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle attività di ricerca nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), avuto riguardo, con priorità, per aree di proprietà pubblica e per le aree rese disponibili volontariamente dai proprietari;**
- b. **la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con eventuale riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;**
- c. lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
- d. il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alle lettere a) e b) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 42/2004, nonché alla predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.

2. La Fondazione può costituire società a prevalente partecipazione pubblica, nonché acquistare e gestire partecipazioni a società che abbiano per oggetto la valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area aquileiese.

Art. 4

(Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali)

1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione in conformità ai rispettivi ordinamenti mediante:

- a. conferimenti finanziari per la dotazione patrimoniale, nonché finanziamenti annui a titolo di concorso alle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- b. conferimento di diritti d'uso su beni immobili di proprietà;
- c. dotazione di personale e di risorse tecniche, organizzative e strumentali definiti sulla base di apposite convenzioni.

Alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), [...] sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «di livello statale, regionale e locale» sono soppresse;
- b) il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia  
1. Per le finalità dell'articolo 1, sulla base di appositi accordi stipulati con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, la Regione promuove, insieme con il medesimo Ministero, la costituzione di una fondazione per la **valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia**, di seguito denominata **Fondazione Aquileia**.

2. La Regione promuove altresì la partecipazione alla Fondazione Aquileia, in qualità di soggetti fondatori, del Comune di Aquileia, della Provincia di Udine e di altre persone giuridiche private senza fine di lucro.»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 elementi statutari

1. Lo statuto della Fondazione Aquileia dovrà richiamare espressamente le finalità della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

- a. **la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con riferimento alla gestione del sito quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO e a supporto delle attività di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attività produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;**
- b. lo sviluppo del turismo culturale dell'area;
- c. il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alla lettera a) e nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, nonché la predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali

1. I soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione Aquileia in conformità delle disposizioni generali e di quelle dei rispettivi ordinamenti, **nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1.**»;